



## **Modulo Furto in Casa**

Edizione luglio 2020

### Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione

**Edizione luglio 2020**

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

## Modulo Furto in Casa

---

Caro Cliente,

il Modulo **Furto in Casa** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 9) – Norme relative alle coperture del Modulo
- **SEZIONE III** (Artt. 10 - 15) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Furto in Casa** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.  
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com) e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato

# Indice

PREMESSA

## SEZIONE II - MODULO FURTO IN CASA

### NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO	Pag. 1 di 11
Art. 1.1 Furto in casa	Pag. 1 di 11
Art. 1.2 Colpa grave	Pag. 2 di 11
Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 2 di 11
Art. 2.1 Furto	Pag. 2 di 11
Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 2 di 11
Art. 3.1 Furto	Pag. 2 di 11
Art. 3.2 Furto attraverso impalcature	Pag. 3 di 11
Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 11
Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 4 di 11
Art. 6 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 4 di 11
Art.7 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA	Pag. 4 di 11
Art.8 SISTEMI ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 4 di 11
Art.9 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	Pag. 4 di 11
Art. 9.1 Aggravamento e riduzione del rischio	Pag. 4 di 11
Art. 9.2 Cambio dell'abitazione e trasloco	Pag. 4 di 11

## SEZIONE III - MODULO FURTO IN CASA

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 10 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 5 di 11
Art. 10.1 Denuncia del sinistro	Pag. 5 di 11
Art. 10.2 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 6 di 11
Art. 10.3 Mandato dei periti	Pag. 6 di 11
Art. 10.4 Determinazione del danno	Pag. 6 di 11
Art. 10.5 Contenuto (Valore a nuovo)	Pag. 6 di 11
Art. 10.6 Primo rischio assoluto	Pag. 7 di 11
Art. 10.7 Applicazione delle franchigie	Pag. 7 di 11
Art. 11 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 7 di 11
Art. 12 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 7 di 11
Art. 13 RECUPERO DEI BENI RUBATI	Pag. 7 di 11
Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 7 di 11
Art. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 7 di 11

### GLOSSARIO

Pag. 8 di 11

### ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Pag. 11 di 11

## PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo **Furto in Casa** (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, sottoscrivendo apposita Appendice Contrattuale, e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Il presente Modulo è riservato ai possessori del Modulo Copertura Casa Fabbricato e Copertura Casa Contenuto o del Modulo Copertura Casa Locatario.

La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta

### NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

#### NON DIMENTICHI

di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista **per sé o per conto di altri assicurati** la garanzia:

- **Furto in Casa**

### ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO

#### Art.1.1 Furto in casa

In base alla somma assicurata **e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale**, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

##### a) furto all'interno dei locali assicurati che deve avvenire:

- 1. con scasso o rottura** dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione, di tetti, pareti o solai. I mezzi di chiusura devono essere serramenti robusti (in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica) e vetri antifondamento, entrambi chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei manovrabili solo dall'interno. Se non sono chiusi, l'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro
- 2. senza scasso**, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno **4 metri** dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno da un passaggio diverso da quello consueto oppure in qualsiasi altro modo, solo se nei locali è presente l'Assicurato o una persona di età superiore a 14 anni
- 3. con l'uso di chiavi smarrite o sottratte** all'Assicurato, ai suoi familiari e/o a persone che convivono in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai collaboratori domestici o ad altre persone di fiducia. La garanzia è valida dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, in base a quanto denunciato all'autorità competente, **fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo**.
- 4. con uso fraudolento di grimaldelli** o arnesi simili.

##### b) Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- c) gli atti dolosi al fabbricato e al contenuto commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;

## SEZIONE II - MODULO FURTO IN CASA

**Rapina:** consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

**da sapere:**

sono i casi in cui qualcuno per mezzo di artifici o di raggiri induce in errore l'Assicurato o le persone che vivono in maniera continuativa con lui, allo scopo di procurare a sé o ad altri profitto

- d) considerate le modalità previste dalle lettere a) e b), il Furto e la Rapina dei beni del **Contenuto della Dimora abituale**, portato dall'Assicurato o da ogni persona convivente in modo stabile con lui, nell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze;
- e) considerate le modalità previste dalla lettera a), **il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave da chi svolge servizi domestici e dai collaboratori familiari** in genere;
- f) La truffa tra le mura domestiche nei confronti dell'Assicurato o di ogni persona convivente in modo stabile con lui.

Se conseguenti agli eventi indennizzabili, la Compagnia rimborsa:

- g) le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme
- h) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso della dimora abituale.

**Fabbricato e Contenuto**

Per Fabbricato si intendono tutti gli impianti fissi, per Contenuto s'intendono invece tutte le cose mobili che nell'abitazione sono rimovibili. Fanno parte del Fabbricato ad esempio la caldaia e i sanitari. Fa parte del Contenuto ad esempio l'arredamento.

**Art.1.2 Dolo e colpa grave**

Le garanzie sono valide anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

**ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO**

**Art.2.1 Furto in casa**

Non sono rimborsati i danni:

- avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, se il sinistro dipenda da tali eventi;
- avvenuti in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ai beni posti dall'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti;
- indiretti o riferiti a valori di affezione
- a beni non oggetto della copertura Contenuto;
- agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone di cui l'Assicurato risponde a norma di legge, comprese quelle conviventi, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati, tranne quanto previsto dall'Articolo 1.1 lettera e).
- ai valori e preziosi, tranne quelli custoditi nei mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del 30° giorno di assenza dall'abitazione dell'Assicurato e di ogni persona convivente in modo continuativo;

**ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE**

**Art.3.1 Furto in casa**

In caso di:

- **furto con scasso** o rottura dei mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del vetro non antisfondamento, la Compagnia **paga l'80%** del danno indennizzabile mentre il restante **20% è pagato dall'Assicurato**;

**mezzi di custodia:** sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio che devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento

**truffa tra le mura domestiche:** si intende la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri, avvenuta all'interno dell'abitazione

- **furto senza scasso** la Compagnia rimborsa solo se avvenuto attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno **4 metri** dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno da un passaggio diverso da quello consueto oppure in qualsiasi altro modo, **solo se nei locali è presente l'Assicurato o una persona di età superiore a 14 anni;**
- **furto del Contenuto** della dimora abituale portato nell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le **vacanze**, la Compagnia rimborsa **fino al 30% della somma assicurata per sinistro;**
- **furto commesso con dolo o colpa grave** degli addetti ai servizi domestici o collaboratori familiari, in genere la Compagnia prevede un rimborso massimo per sinistro **pari a 1.500 euro**, solo se gli addetti ai servizi domestici e i collaboratori familiari ritenuti responsabili del fatto sono denunciati alla pubblica autorità competente.  
L'indennizzo è calcolato detraendo **uno scoperto pari al 20% del danno subito.**
- **truffa tra le mura domestiche**, nei confronti dell'Assicurato o di ogni persona convivente in modo continuativo, la Compagnia paga **fino a 1.000 euro per sinistro**, solo se:
  - la sottrazione di denaro avviene con artificio o raggio;
  - non comporta l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
  - il truffato è minorenne o ha compiuto 65 anni oppure è diversamente abile.

Se conseguenza degli eventi assicurati, la Compagnia indennizza/rimborsa:

- le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme, **fino a 500 euro per sinistro o al 5% della somma assicurata** per il furto, se superiore;
- le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso della dimora abituale, **fino a 100 euro per sinistro.**

#### La Compagnia rimborsa il danno con i seguenti limiti:

Per le **COSE SPECIALI** pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico:

- **50%** della somma assicurata per il furto per singolo oggetto

Per **GIOIELLI E PREZIOSI** (pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose):

- **40%** della somma assicurata se NON CUSTODITI in cassaforte;
- **60%** della somma assicurata se CUSTODITI in cassaforte

Per i **VALORI** (denaro carte valori e titoli di credito in genere)

- **8%** della somma assicurata se NON CUSTODITI in cassaforte con il **massimo di 1.000 euro;**
- **11%** della somma assicurata se CUSTODITI in cassaforte con il **massimo di 1.500**

Per il **CONTENUTO** delle dipendenze

- **10%** della somma assicurata per il furto

#### Art.3.2 Furto effettuato attraverso impalcature

**Nel caso di furto agevolato da impalcature, il pagamento dell'indennizzo per sinistro è calcolato detraendo uno scoperto pari al 20% del danno subito.**

Se per la stessa garanzia sono presenti altri scoperti, si applica **un unico scoperto del 30%**, che assorbe tutti gli altri.

#### ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo Furto in Casa sono valide in **Italia.**

## ARTICOLO 5. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.-come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## ARTICOLO 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano **alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza** o nell'**Appendice Contrattuale**, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.

In caso di **tacito rinnovo alla scadenza della polizza**, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

## ARTICOLO 7. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture del Modulo finiscono alla data di scadenza della polizza e vengono rinnovati tacitamente solo gli altri Moduli della polizza eventualmente in essere.

## ARTICOLO 8. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di furto il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' Articolo **10.2** delle Condizioni contrattuali "Procedure per la valutazione del danno".

La richiesta va inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura  
Ufficio Sinistri

Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

oppure all'indirizzo e-mail [comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com](mailto:comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com)

o al numero di fax +39 011.093.10.62.

## ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

### Art.9.1 Aggravamento e riduzione del rischio

Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

### Art.9.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.

**da sapere:** ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

**SEZIONE III -  
MODULO FURTO IN CASA**

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO**

**ARTICOLO 10. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO**

**Art.10.1 Denuncia del sinistro**

**Il Cliente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza** telefonando al **numero verde 800.124.124** (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 oppure inviando **una comunicazione scritta**.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:

-  posta inviando la denuncia a  
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
Ufficio Sinistri Rami Elementari  
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
-  inviando un fax al numero 011 093.10.62;
-  tramite mail all'indirizzo [sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com);
-  consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

**Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia**

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Il Cliente o l'Assicurato devono:

- a) sporgere denuncia (per i danni da Furto, Rapina e in tutti i casi previsti dalla legge) all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L' inadempimento di questi obblighi può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento**.

**Residui del sinistro**

Ecco alcuni esempi di residui del sinistro

- Serrature forzate
- Serramenti danneggiati
- Arredi danneggiati

**da sapere:** l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

**da sapere:** l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno

**Art.10.2 Procedure per la valutazione del danno**

In caso di furto, l'ammontare del danno è determinato in questo modo:

- direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con "atto unico di nomina e mandato dei periti". atto unico I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito **sono ripartite a metà.**

**Art.10.3 Mandato dei periti**

In caso furto, i periti devono:

- indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo **10.2** lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

In ogni caso la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

**Art.10.4 Determinazione del danno**

In caso furto, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:

**Art.10.5 Contenuto (Valore a nuovo)**

Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

L'indennizzo non può superare **il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro.**

**Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui**

Si precisa che:

- per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
- per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.
- per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
- per i titoli di credito:
  - la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
  - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
- Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

**La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:**

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;

**valore dei residui:** è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

**Collezioni:** si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

**valore nominale:** di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

**procedura di ammortamento:** è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

**azione cambiaria** che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

**primo rischio assoluto:** si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni fino al raggiungimento della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati

- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

#### Art.10.6 Primo rischio assoluto

In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'indennizzo.

#### Art.10.7 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

### ARTICOLO 11. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### ARTICOLO 12. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di furto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere **il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile**, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile **superi i 25.000 euro**.

### ARTICOLO 13. RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne viene a conoscenza.

I beni recuperati appartengono alla Compagnia se questa ha già rimborsato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha rimborsato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati. In questo caso si procede a una nuova valutazione dell'ammontare del danno diminuendo il valore dei beni recuperati dall'ammontare originariamente accertato.

In ogni caso l'Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati **restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto**.

Se il recupero avviene prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia rimborsa soltanto gli eventuali danneggiamenti subiti dai beni.

### ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'Assicurato o il Cliente esagera intenzionalmente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso.

### ARTICOLO 15. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

## GLOSSARIO

---

### APPARTAMENTO

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

---

### APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

---

### ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

---

### CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura

---

### COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138

---

### CONTENUTO

L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.

Include anche:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.

---

### CONTENUTO DELLE DIPENDENZE

L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.

---

### COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

---

### DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

---

### DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

---

### DIPENDENZE

Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.

---

**FABBRICATO**

I locali indicati nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e adibiti a civile abitazione, **escluso il terreno**. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, **solo se intercomunicante con l'abitazione stessa**.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrate
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al fabbricato);
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Compagnia che forniscono servizi
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato

Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**FURTO**

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

**INTERMEDIARIO**

La banca Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione.

**MODULI**

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

**RAPINA**

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

**RESIDUO**

È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

**SCOPERTO**

La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

**SCOPPIO**

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

**SINISTRO**

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

**SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE**

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

**VALORE A NUOVO**

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie); per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

---

**VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO**

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

---

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

---

**VETRI ANTISFONDAMENTO**

I vetri stratificati, costituiti da uno strato di materia plastica interposto ad almeno due lastre, di spessore complessivo di almeno 6 mm, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

---

**VILLA**

Abitazione unifamiliare o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

---

**ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

<b>Furto</b>	
<b>CONTENUTO</b>	<b>Limiti di Indennizzo</b>
Cose speciali	50% della somma assicurata per singolo oggetto
Preziosi	40% della somma assicurata se i preziosi erano riposti fuori dai mezzi di custodia 60% della somma assicurata se i valori erano riposti in mezzi di custodia con chiusura attivata
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 1.500 euro se i valori erano riposti in mezzi di custodia con chiusura attivata 8% della somma assicurata con il massimo di 1.000 euro se i valori erano riposti fuori dai mezzi di custodia
Contenuto delle dipendenze	10% della somma assicurata

<b>Furto</b>			
<b>Garanzie</b>	<b>Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti</b>	<b>Limiti di Indennizzo</b>	<b>Franchigie Scoperti</b>
Furto e Rapina	Furto	-	20% per sinistro nel caso di furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione difformi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo vetro non antisfondamento
	Furto agevolato da impalcature		20% per sinistro; se per la stessa garanzia sono presenti altri scoperti, si applica un unico scoperto del 30% che assorbe tutti gli altri
	Furto e rapina del contenuto della dimora abituale portato nell'abitazione presa in affitto temporaneamente per le vacanze	30% della somma assicurata per il Furto per sinistro	20% per sinistro nel caso di furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella polizza o con la rottura di solo vetro non antisfondamento
	Furto commesso o agevolato da addetti domestici e collaboratori familiari in genere	1.500 euro per sinistro	20% per sinistro nel caso di furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella polizza o con la rottura di solo vetro non antisfondamento
	Truffa fra le mura domestiche	1.000 euro per sinistro	-
	Spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione	500 euro per sinistro o 5% della somma assicurata per il furto se superiore	-
	Spese per sostituzione serrature	100 euro per sinistro	-

---

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28